

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Ancona (AN) via Monte d'Ago n. 2, nonché domicilio digitale all'indirizzo: [favisrl@legalmail.it](mailto:favisrl@legalmail.it)

Ancona, addì 25/10/2023

IL CONCESSIONARIO  
FA.VI. S.r.l.

*Il legale rappresentante – Massimo Virgili*  
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo  
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà  
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il  
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di  
Ancona il 27/10/23 al n° 1443 serie 1  
con l'esazione di euro 344,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata al 31/12/2024  
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118  
Data 27 MAR. 2024

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 00-15 del registro  
Concessioni – Anno 2023

N. 2109 del repertorio

## AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

### LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

#### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.  
Vista l'istanza presentata dalla ditta "FA.VI. S.r.l.", C.F. 01436030421 – P.I. 02307480422 con sede legale in Ancona (AN) via Monte d'Ago n. 2, per il tramite dello Studio Geom. Marco Baldoni, C.F. BLDMRC73E13G157B, acquisita al prot. n. E-5129 del 22/03/2023, e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. E-17633 del 18/10/2023;  
Vista la licenza demaniale marittima n. 00-32/2020 rep. 1692 del 28/09/2022;  
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 24 Reg. Cod. Nav. portante prot. U-11338 del 28/06/2023;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 28/06/2023 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;  
Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 59376 in data 13/09/2023 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. E-15354 in data 13/09/2023;  
Vista la delibera n. 52/2023 in data 20/07/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Visto il nulla osta rilasciato dall'Ufficio delle Dogane di Ancona ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, acquisito al prot. n. E-17373 in data 16/10/2023;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 05/10/2023 del canone di € 3.377,50, richiesto con atto di accertamento n. 00-134/23 del 19/09/2023;  
Visti i depositi cauzionali per complessivi € 7.000,00 effettuati a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione demaniale, eseguiti rispettivamente di € 1.000,00 in data 05/10/2023, € 1.000,00 in data 04/11/2022, € 2.500,00 in data 12/10/2021, € 2.500,00 in data 02/08/2019;  
Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/44/172328480 emessa in data 24/06/2020 dalla società Italiana Assicurazioni S.p.A. a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità, assunta al prot. n. E-17633 del 18/10/2023;  
Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 172328498 emessa in data 24/06/2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con massimale assicurato di € 1.000.000,00, assunta al prot. n. E-17067 del 10/10/2023;  
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona, acquisita al prot. n. E-13858 del 10/08/2023;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 30/06/2023 PR\_ANUTG\_Ingresso\_0074615\_20230628 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;

**CONCEDE**  
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Alla FA.VI. S.r.l.

codice fiscale 01436030421

la variazione della concessione demaniale marittima n. 00-32/2020 rep. 1692 del 28/09/2022, avente ad oggetto un'area di complessivi mq. 199,64 situato in località Torrette di Ancona, individuato catastalmente al foglio 30 particella 2, per l'ampliamento per una superficie complessiva di mq. 331,80 per il mantenimento di un impianto di pesca fissa a

**bilancia costituito da: una casetta in legna di mq. 44,00; una scala ormeggio di mq. 18,40; una piattaforma in legno di mq. 162,80; una rete da pesca di mq. 25,00; cavidotto di cavi elettrici a servizio della pesca (ml. 68,00) di mq. 81,60;**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2023 = € 3.377,50 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 00-32/2020 rep. 1692 del 28/09/2022, cui accede con scadenza al 31/12/2021, prorogata ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, **fino alla data del 31/12/2023.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la licenza n. 00-32/2020 rep. 1692 del 28/09/2022, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta;
- 2) Le nuove installazioni ad oggetto dell'autorizzazione dovranno essere conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di costruzioni edilizie e di urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 3) I manufatti e le attrezzature allestiti nell'area oggetto della Concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà sempre pienamente

responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;

- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 5) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di prevenzione incendi, edilizia e urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
- 6) Le installazioni previste nell'ambito della concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona;
- 7) Resta in capo al concessionario il conseguimento delle autorizzazioni e degli assensi che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge;
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione;
- 9) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni;
- 10) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 11) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 13) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, salvo conguaglio; Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con impegno del concessionario a versare ogni eventuale conguaglio richiesto.
- 14) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 16) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per €200,00 (cod.1560) e €30,00 (cod.1561) e alle spese relative ai valori bollati per €114,00 (cod. 1562) tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO  
FA.VI. S.r.l.

*Il legale rappresentante – Massimo Virgili*  
Firmato digitalmente